

Statuto dell'Associazione 'Il Nuovo Nido'

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA' – DURATA

Art. 1 - Denominazione e Sede

È costituita l'Associazione di solidarietà familiare denominata “Il nuovo nido”, di seguito semplicemente Associazione.

L'Associazione fissa la propria sede in Ospitaletto (BS).

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione potrà istituire, trasferire e chiudere sedi operative in tutta Italia.

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, è libera, indipendente, apartitica, asindacale, aconfessionale.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa tesa alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, nel settore della solidarietà familiare. L'Associazione ha finalità di promozione della crescita personale e collettiva con lo scopo di concorrere allo sviluppo dell'uomo. L'Associazione è retta dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento interno, in osservanza delle norme di leggi vigenti.

Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata. L'associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II - SCOPI E ATTIVITA'

Art. 4 - Scopi associativi

L'Associazione denominata Il Nuovo Nido persegue i seguenti scopi:

- ◆ Diffondere la cultura dell'adozione e della genitorialità;
- ◆ Promuovere e tutelare la maternità e la paternità responsabile;
- ◆ Supportare le famiglie che intendono adottare;
- ◆ Supportare le famiglie adottive;
- ◆ Favorire l'inserimento dei bambini adottivi nel contesto socio culturale in cui vivono;
- ◆ Promuovere e tutelare i diritti dei bambini e della famiglia;
- ◆ Realizzare progetti di beneficenza e solidarietà sociale.

In particolare l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- a. Realizzare incontri tra famiglie adottive e aspiranti tali per favorire uno scambio di esperienze;
- b. Formazione ed informazione a supporto delle famiglie adottive o gruppi spontanei e di quanti vogliono avvicinarsi all'adozione;
- c. Creare e sviluppare relazioni con la Pubblica Amministrazione, Enti, Istituzioni, Associazioni e Privati;
- d. Promuovere, organizzare e partecipare ad eventi, manifestazioni e attività ludiche;
- e. Favorire momenti di aggregazione tra i bambini e/o ragazzi;
- f. Editare in proprio pubblicazioni inerenti il mondo dell'adozione e dell'infanzia;
- g. Realizzare e/o sostenere progetti di cooperazione nazionale ed internazionale.

L'Associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci; le attività dei soci sono a titolo gratuito. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con la Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni e

Privati. L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III – SOCI

Art. 5 - I Soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

Il numero dei soci è illimitato.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo può accogliere Soci Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale, è fissato dal Consiglio Direttivo ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- ◆ Decesso;
- ◆ Decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- ◆ Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- ◆ Esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio Arbitrale, organo di garanzia interno all'Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- ◆ osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- ◆ versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea;
- ◆ svolgere le attività preventivamente concordate;
- ◆ mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- ◆ partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;

- ◆ partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
- ◆ conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- ◆ dare le dimissioni, in qualsiasi momento e senza onere alcuno, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- ◆ proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- ◆ discutere e approvare nel corso dell'Assemblea i bilanci annuali di gestione;
- ◆ eleggere ed essere eletti membri degli Organi dell'Associazione.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 8 - Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- ◆ l'Assemblea dei Soci;
- ◆ il Consiglio Direttivo;
- ◆ Il Presidente.

Può inoltre essere costituito il seguente Organo di controllo:

- ◆ il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 9 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e da comunicare ad ogni socio, anche tramite mail o fax, almeno 15 (quindici) giorni prima.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- ◆ eleggere il Consiglio Direttivo;
- ◆ eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- ◆ deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- ◆ approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- ◆ deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- ◆ approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

- ◆ approva il Regolamento che disciplina il funzionamento e l'organizzazione delle Sezioni;
- ◆ ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- ◆ deliberare l'ammontare della quota associativa o altri contributi a carico degli Associati;
- ◆ deliberare su quant'altro sottoposto al Suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario dell'associazione.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati restano all'interno della sede sociale a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Art. 10 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 12 (dodici) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea. Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Hanno diritto a candidarsi quali membri del Consiglio Direttivo tutti i soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa.

Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare, anche mediante mail e/o fax, ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente con un preavviso di almeno 2 (due) giorni anche tramite mail e/o fax. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- ◆ svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- ◆ esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- ◆ formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- ◆ predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- ◆ proporre la quota associativa;
- ◆ deliberare circa l'ammissione dei soci;
- ◆ deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- ◆ demandare ad uno o più consiglieri oppure ad uno o più soci lo svolgimento di determinati incarichi;
- ◆ definire i rapporti con la Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni e/o Privati;
- ◆ decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate dalla Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni e/o Privati;
- ◆ assumere eventuale personale dipendente;

- ♦ presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà essere sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni, previo parere favorevole da parte del Consiglio Direttivo, di ogni natura ed a qualsiasi titolo dalla Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni e/o Privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con la Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni e/o Privati.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente ha facoltà di convocare il Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 2 (due) giorni prima della riunione.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

ARTICOLO 12 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione conformemente alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e predispone i rendiconti economici e finanziari annuali ed i preventivi di spesa.

Art. 14 - Il Segretario

Il Segretario rimane in carica per la durata di 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Spetta al Segretario:

- ♦ curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e dalle Assemblee sociali;- tenere il libro degli Associati, il libro dei verbali delle assemblee dei Soci, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- ♦ compilare ed aggiornare l'elenco dei Soci;
- ♦ redigere i verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- ♦ provvedere alla disciplina delle strutture dell'Associazione;
- ♦ sovrintendere alla gestione dei servizi sociali;
- ♦ curare la promozione, i rapporti con le istituzioni e la trasparenza all'interno dell'Associazione

Il segretario può ricevere specifiche deleghe e particolari incarichi esecutivi da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto)

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

La carica di Revisore non è compatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- ◆ elegge tra i suoi componenti il proprio Presidente;
- ◆ verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità;
- ◆ redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo;
- ◆ agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente.

TITOLO V - L'ESERCIZIO ECONOMICO E SOCIALE

Art. 16 - Risorse economiche

Il Patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione, da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- ◆ quote associative;
- ◆ contributi ed erogazioni degli aderenti, di privati e associazioni, contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi nazionali ed internazionali;
- ◆ donazioni e lasciti testamentari;
- ◆ entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- ◆ beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo o derivanti da eventuali iniziative culturali;
- ◆ fondo di riserva;
- ◆ ogni altro tipo di entrata derivante dalle attività esercitate o ad esse connesse.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Art. 17 - Esercizio sociale e Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI - SCIoglimento E NORME FINALI

Art. 18 - Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 19 - Modificazioni dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza della metà più uno degli Associati e con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità o ad altra associazione di solidarietà familiare, sentito l'Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.